



Comune di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

(Area di competenza della Polizia Municipale)

Articolo 1 -Oggetto del Regolamento.
Articolo 2 - Definizioni.
Articolo 3-Principi e finalità.
Articolo4-Responsabilità dell'impianto.
Articolo 5-Utilizzodell'impianto.
Articolo 6 - Condivisione dell'impianto.
Articolo 7-Accesso ai dati.
Articolo 8-Informazione.
Articolo 9-Usò delle telecamere.
Articolo 10-Conservazione delle registrazioni.
Articolo 11-Sicurezza dei dati.
Articolo 12 - Diritti degli interessati.
Articolo 13 -Comunicazione e diffusione dei dati.
Articolo 14 -Tutela amministrativa e giurisdizionale
Articolo 15 -Modifiche.
Articolo 16- Entrata in vigore e trasmissione.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Pisa facente capo al Comando della Polizia Municipale. Quanto sopra nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell' 08 aprile 2010".

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- a) per "**titolare**", il Comune di Pisa, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- b) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- c) per "**incaricato**", la persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere le operazioni di trattamento;
- d) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- e) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**Codice**" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- h) per "**Provvedimento**" il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell' 08 aprile 2010.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI E FINALITÀ

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Pisa, tramite la Direzione di Polizia Municipale, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato sui seguenti principi:

1. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
2. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
4. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. B del Codice). Scopo esplicito della videosorveglianza urbana è il miglioramento del livello di sicurezza, percepita e reale, nella aree assoggettate a controllo. E' peraltro consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività istituzionali, produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dalla normativa vigente ed in particolare:

- prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni patrimoniali e storici presenti sul territorio comunale;
- sicurezza urbana, ossia un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, la convivenza civile e la coesione sociale;
- attivazione di un sistema di supporto alla protezione civile nel territorio comunale.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPIANTO

Il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, individua il Responsabile del trattamento stesso nella figura del Dirigente Comandante il Corpo della Polizia Municipale (ex artt. 28 e 29 del Codice).

Il Responsabile effettua il trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sul rispetto delle istruzioni impartite.

Il Responsabile è titolare della gestione dell’impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull’uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile, individua, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati - ai vari livelli (sola visualizzazione – visualizzazione ed accesso ai dati registrati), che operano sotto la sua diretta autorità ed attenendosi alle istruzioni impartite. (ex art. 30 del Codice)

Gli incaricati del materiale trattamento gestiscono i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile. Tali individuazioni, vengono compiute anche nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.2.2 del Provvedimento esono contenute nel documento programmatico sulla sicurezza adottato dal Comune di Pisa e aggiornato annualmente.

ARTICOLO 5 – UTILIZZO DELL’IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diversa da quelle stabilite nell’Art. 2.

L’impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all’art. 4 della Legge 20.05.1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Responsabile dell’impianto o dei suoi delegati, sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni) e luoghi di culto.

ARTICOLO 6 – CONDIVISIONE DELL’IMPIANTO

Ai sensi dell’art. 4.6 lettera “c” del provvedimento del garante (aprile 2010), l’utilizzodell’impianto (visualizzazione ed accesso ai dati registrati) viene concesso in condivisione al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed alla locale Questura, tramite postazioni video all’interno delle rispettive centrali operative. Il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed il Questore, provvederanno con loro atto scritto ad individuare i relativi responsabili ed incaricati del trattamento dei dati ai vari livelli (sola visualizzazione - visualizzazione ed accesso ai dati registrati). I software di accesso alla visualizzazione ed ai dati registrati devono essere protetti da password personali assegnate dai responsabili agli incaricati. I suddetti sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed al “Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’ 08 aprile 2010”. Il sistema di condivisione dell’impianto è difeso contro gli accessi esterni in quanto collegato tramite rete protetta “VPN” (Virtual Private Network) alla rete civica del Comune di Pisa.

La condivisione dell’impianto di video sorveglianza, nelle forme e nei canoni sopra indicati, sarà in futuro concessa anche ad altre forze di Polizia dello Stato che ne facciano espressa richiesta.

ARTICOLO 7 – ACCESSO AI DATI

L’accesso ai dati (visione in diretta e visione delle immagini registrate) è consentito esclusivamente all’Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.

Per Organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- 1) Nella sua qualità di Responsabile del trattamento, il Dirigente Comandante il Corpo della Polizia Municipale o suoi delegati nominati con atto scritto;
- 2) Incaricati, ai vari livelli, del Corpo Polizia Municipale nominati con atto scritto dal Responsabile di cui al punto 1;
- 3) Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale e delle forze di Polizia dello Stato relativamente ad indagini in corso (di iniziativa o loro delegate);

Ad ogni altro soggetto non compreso nell’elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati registrati dal sistema.

ARTICOLO 8 – INFORMAZIONE

La presenza dell’impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile Comandante il Corpo della Polizia Municipale, tramite i mezzi che lo stesso riterrà più idonei e, in particolare, attraverso:

- a) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale e sul sito internet del Comune di Pisa;
- b) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere e di accesso alle stesse, di appositi cartelli così come individuati con le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza contenute nel provvedimento del 2010 (vedi allegato).
- d) affissione del presente Regolamento, all'Albo Pretorio del Comune.

ARTICOLO 9 – USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto, Comandante la Polizia Municipale o da un suo delegato ed eseguite dagli incaricati di sua nomina di cui all'art. 5 punto 2.

E' consentito il brandeggio e la visione in diretta delle immagini nei seguenti casi:

- a) comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, agli incaricati o direttamente agli operatori della Centrale Operativa, da verificarsi immediatamente, ma sempre a cura del responsabile o degli incaricati;
- b) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- c) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine preferibilmente panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

Ai fini di non interferire in operazioni di Polizia in corso e del ripristino delle operazioni predefinite, all'inizio ed al termine di eventuali operazioni di cui ai punti 1, 2, 3 (effettuate dal Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri o dalla Polizia Di Stato), ne dovrà essere notiziato il Responsabile o i suoi incaricati di cui al primo paragrafo di questo articolo.

ARTICOLO 10 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I dati video delle unità di ripresa, relativamente ai sistemi di ultima installazione IP, sono raccolti da stazioni di monitoraggio e controllo custodite presso il Comando della Polizia Municipale, all'interno di un locale denominato "Videosorveglianza". In questa sede, le immagini vengono auto-registrate su supporto digitale e possono essere visualizzate a monitor. Per quanto riguarda il sistema precedentemente installato con tecnologia a "intelligenza distribuita" i dati vengono archiviati a bordo

delle relative macchine web server in loco. Tali sistemi sono protetti contro gli accessi esterni in quanto collegati tramite rete "VPN"(Virtual Private Network) alla rete civica del Comune di Pisa. I software di accesso alla visualizzazione ed ai dati registrati sono protetti da password personali assegnate dal responsabile agli incaricati di cui all'art. 5 punto 2 e collegati ai server remoti sempre tramite rete protetta "VPN".

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, al termine di questo periodo il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione tramite sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati. E' ammessa la conservazione dei dati registrati oltre i sette giorni, quando tale esigenza derivi da specifica richiesta scritta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso. A tale scopo le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su separato supporto digitale e messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria richiedente.

ARTICOLO 11 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati come indicato nel precedente Art. 8.

Al locale denominato "Videosorveglianza" ed ai server remoti hanno accesso solo i soggetti individuati nel precedente Art. 5 commi 1 e 2;

Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico, così come i quadri di contenimento delle macchine remote. Le immagini "LIVE" sono visualizzate, tramite schermi a parete con sistema multi frame nel locale denominato "Centrale Operativa" del Comando della Polizia Municipale, tale locale è chiuso al pubblico ed accessibile solo ai soggetti individuati nel precedente Art. 5 commi 1 e 2.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione dello stesso, l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile Comandante la Polizia Municipale o dei suoi incaricati.

ARTICOLO 12 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici che non attenga a motivi di polizia giudiziaria è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni (art. 19, comma 2, del Codice) dal ricevimento della richiesta al Garante, salvo diversa determinazione, anche successiva di questi.

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad Enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista espressamente da una norma di legge.

ARTICOLO 14 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 141 e seguenti del Codice.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n°241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

L'individuazione delle aree su cui collocare i sistemi di videosorveglianza è disposta in base alle indicazioni fornite dal Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica.

La collocazione ed ogni successivo ampliamento del sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di Pisa viene disposta con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 16 – ENTRATA INVIGORE E TRASMISSIONE

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Al momento della sua entrata in vigore, il presente atto sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Pisa, al Questore di Pisa ed al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

ALLEGATO

